

Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa).

Art. 26

(Sostegno per crowdfunding)

1. Al fine di favorire il reperimento di capitali aggiuntivi per lo sviluppo delle start-up regionali, le seguenti linee contributive prevedono tra le spese ammissibili quelle legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all' articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) incentivi di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 ;

c) incentivi per l'innovazione concessi sotto forma di voucher di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 ;

d) incentivi alle start-up innovative di cui all' articolo 23 della legge regionale 3/2015 ;

e) incentivi all'imprenditoria giovanile di cui all' articolo 20 della legge regionale 5/2012 ;

f) incentivi all'imprenditoria femminile di cui all' articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 i regolamenti attuativi delle rispettive linee contributive sono adeguati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.